



RENERGETICA
BETTER ENERGY - BETTER WORLD

REN  **192** SRL

REN-190 S.r.l. Comune di Brusnengo (VC)

Fattoria Solare del Principe

Relazione Usi Civici Brusnengo

Doc. no. M_15_MAS_UC_0-Relazione Usi Civici_Brusnengo

Maggio 2023

Rev.	Descrizione	Preparato da	Controllato da	Approvato da	Data
0	Prima Emissione	Dr.agr. Italo De Iacovo	Dr.agr. Italo De Iacovo	Dr.agr. Italo De Iacovo	Maggio 2023
 					

Sommario

INTRODUZIONE.....	1
1 PREMESSA: LA GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO IN PRESENZA DI USI CIVICI	1
2 VALUTAZIONE ESTIMATIVA DELL'AREA AGRICOLA DA UTILIZZARE PER LA COSTRUZIONE DELLA STAZIONE ELETTRICA....	3
3 CONCLUSIONI	4
4 BIBLIOGRAFIA	5
5 ALLEGATI	6

INTRODUZIONE

Il sottoscritto Dott. Italo De Iacovo, agronomo libero professionista, regolarmente iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino, timbro n. 487, è stato incaricato in data 25 maggio 2023 di effettuare una consulenza tecnica di tipo estimativo in merito alla seguente prestazione professionale:

REDAZIONE DI UN ELABORATO ESTIMATIVO SU DI UNA AREA AGRICOLA UBICATA NEL COMUNE DI BRUSNENGO (PROV. DI BIELLA) PER VERIFICARE L'ESISTENZA DEGLI USI CIVICI.

1 PREMESSA: LA GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO IN PRESENZA DI USI CIVICI

Gli usi civici rappresentano un'antica forma di diritto collettivo su proprietà altrui e competono ai residenti di una specifica area. Consistono nell'utilizzazione in comune di diritti reali che, per loro natura, sono inalienabili, inusucapibili e imprescrittibili, nonché permanentemente legati agli abitanti di un territorio e soggetti al regime giuridico dei beni demaniali.

Giuridicamente sono particolari limitazioni al diritto di proprietà di origine molto antica, per lo più medioevale e consistono in una specie di diritto di godimento, sempre in natura, da parte di popolazioni, componenti una data collettività, su terreni agricoli appartenenti a privati, a Comuni o a comunità o associazioni agrarie. Il diritto di uso civico si tramanda di padre in figlio, e gli aventi diritto devono in genere mantenere sempre la stessa residenza, specie quando il diritto di godimento si esercita su terreni di un Comune, pena la perdita del diritto stesso.

Nella tipologia degli usi civici ci sono, tra gli altri, il legnatico ovvero il diritto di taglio e raccolta legna per uso domestico, il pascolo ovvero utilizzo di colture foraggere per l'alimentazione del bestiame e la semina e raccolta di cereali, la caccia e la pesca e lo sfalcio di prati, raccolta di erbe e di altri prodotti del fondo come funghi e tartufi.

Per liberare il diritto di proprietà dal gravame degli usi civici il regime fascista promulgò una importante e organica legge rivolta alla sistemazione e alla liquidazione degli usi civici (L. 16 giugno 1927 n. 1766). Con questa legge fu avviata una fase di accertamento e liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di godimento promiscuo dei suoli in favore di abitanti locali.

I fondi gravati da usi civici sono soggetti a principi di indisponibilità, imprescrittibilità e inusucapibilità per cui un fondo soggetto a questo tipo di diritto non può essere compravenduto e alienato al di fuori delle ipotesi tassative disposte dalla legislazione statale (L. 1766/1927 e R.D. 332/1928), in quanto assimilato per natura a bene demaniale (Corte Costituzionale 133/2018).

Come già detto sopra, l'uso civico è un diritto non soggetto a prescrizione né ad usucapione da parte del privato. L'unica procedura che riconosce la fine degli usi civici è la cosiddetta "affrancazione" del fondo gravato. Questo tipo di valutazione economica è tipica dell'enfiteusi ovvero di un diritto reale di godimento su di un fondo altrui, ma di ampio contenuto.

Con l'affrancazione il fondo viene liberato dall'uso civico di cui è gravato, e il soggetto interessato ne diventa il pieno proprietario, a fronte del versamento di una somma di liquidazione, trattandosi di una procedura a titolo oneroso. Nel calcolo del valore di affrancazione i parametri economici che dovrebbero essere considerati sono costituiti dal canone enfiteutico o dal reddito dominicale, dalla data di imposizione del vincolo e dai tassi di interesse intervenuti nel periodo considerato.

La legge 1766/1927 istituì anche il Commissario per la liquidazione degli usi civici che in Italia è un magistrato speciale con il compito di regolare i conflitti in materia di legislazione degli usi civici. La competenza territoriale dei Commissariati coincide oggi con il territorio di una, due o tre regioni e per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta la sede è a Torino; in totale sono 14 Commissariati in Italia. Venne pertanto prevista l'istituzione di questo particolare organo con forti poteri giurisdizionali e amministrativi per regolare la liquidazione degli usi civici (art. 27 e successivi) o, come si esprime il legislatore, per procedere su istanza degli interessati od anche di ufficio, all'accertamento, alla valutazione, ed alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, allo scioglimento delle promiscuità ed alla rivendica e ripartizione delle terre (art. 29).

Le sentenze dei Commissari agli usi civici possono essere appellate esclusivamente di fronte:

- 1) alla sezione specializzata per gli usi civici della Corte d'Appello di Palermo, se provengono dal Commissariato della Sicilia;
- 2) alla sezione specializzata per gli usi civici della Corte d'Appello di Roma, se provengono dagli altri tredici Commissariati.

Per rendere libero il fondo gravato da uso civico il Commissario non riusciva ad operare in maniera efficiente a causa di una confusa posizione legislativa il personale amministrativo che operava l'istruttoria della pratica, fornito loro dalle Regioni non era sufficiente e occorreva anche il servizio della cancelleria in quanto i poteri giurisdizionali inerenti alla liquidazione e alla chiusura del contenzioso erano affidati al Cancelliere.

Per far fronte a questa problematica, il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali con la Legge 491/1993 stabilisce all' articolo 5 che le competenze in materia di commissariati agli usi civici sono trasferite al Ministero di Grazia e Giustizia in attesa del riordino generale della materia. Ciò purtroppo non è mai avvenuto, come spesso accade quando il legislatore rimanda a migliore occasione un suo intervento. Difatti, non si sono avuti interventi legislativi nazionali di riorganizzazione della materia e gli stessi titolari di diritti di uso civico manifestarono una progressiva perdita di interesse al problema inerente dell'affrancazione.

Di questa perdita di interesse si trova traccia nella copiosa legislazione regionale per cui tutte le Regioni hanno adottato soluzioni pratiche in ordine a beni gravati da usi civici. Pertanto, per la sistemazione e la liquidazione degli usi civici in pratica esistono vari casi estimativi, a seconda se si tratta, in sintesi:

- a) di liquidazione di usi civici su terreni privati
- b) di scioglimento di promiscuità
- c) di legittimazione delle occupazioni di terreni demaniali

Per l'affrancazione degli usi civici su terreni privati, il compenso viene di solito stabilito in una porzione del fondo e non è previsto quindi nessun esborso di denaro, per cui la liquidazione di tali diritti si estrinseca nella cessione di una porzione di fondo o della parte di fondo gravato da uso civico e tale cessione va a favore del Comune o dell'associazione agraria nel cui territorio il fondo stesso si trova.

Il legislatore ha giustamente distinto gli usi civici in essenziali e utili.

Sono essenziali gli usi civici che si dimostrano necessari per i bisogni della vita mentre si riconoscono utili gli usi civici che hanno in modo prevalente destinazioni industriali. La legge 1766/1927 ha stabilito che nel caso di uso civico essenziale la porzione del fondo gravato deve essere compresa tra 1/8 e 1/2 del valore, mentre tale porzione varia da 1/4 a 2/3 se trattasi di uso civico utile. Alla presenza delle cosiddette promiscuità, e cioè quando sussistono comunioni tra Comuni o tra Comuni e frazioni queste vengono sciolte senza compenso alcuno.

La legittimazione delle occupazioni di terreni demaniali è concessa solo quando si verificano tre condizioni, e cioè che:

- 1) l'occupazione sussista almeno da 10 anni;
- 2) durante l'occupazione siano stati compiuti sostanziali e durevoli miglioramenti fondiari;
- 3) la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni.

Successivamente le competenze in materia di usi civici sono state trasferite alle Regioni in virtù del D.P.R. n. 11 del 15 gennaio 1972. Con questo decreto si è posto il problema di coordinamento delle funzioni trasferite alle Regioni con quelle spettanti ai Commissari degli usi civici che in numero di 14 operano sul territorio dello Stato. Nel fondo qui in esame il Commissario operante ha competenza per le regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Poi col successivo D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 si è demandato alle Regioni il regolamento della complessa materia dei diritti civici per dare concretamente attuazione alle disposizioni legislative della legge 1766/1927.

La Regione Piemonte ha riorganizzato la normativa sugli usi civici con la promulgazione di leggi e regolamenti regionali per disciplinare la definizione e la liquidazione degli usi civici.

La normativa regionale è composta dai seguenti provvedimenti ordinati cronologicamente:

- 1) legge regionale n. 29 del 02.12.2009 su attribuzioni e disciplina in materia di usi civici;
- 2) D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016 sul regolamento regionale sulle norme di attuazione della legge n. 29/2009;
- 3) legge regionale n. 4 del 05.04.2018 sulle modifiche alla legge n. 29/2009;
- 4) D.G.R. n. 6-7499 del 07.09.2018 sui criteri per l'affrancazione dei fondi enfiteutici gravati da usi civici;
- 5) D.G.R. n. 17-7645 del 05.10.2018 sui parametri economici per la conciliazione stragiudiziale in materia di usi civici.

2 VALUTAZIONE ESTIMATIVA DELL'AREA AGRICOLA DA UTILIZZARE PER LA COSTRUZIONE DELLA STAZIONE ELETTRICA

L'area agricola oggetto di valutazione sulla presenza degli usi civici, da utilizzare per la costruzione della stazione elettrica, è attualmente riportata al Catasto Terreni del Comune di Brusnengo, in provincia di Biella, al foglio 20 con le seguenti particelle 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 159, al foglio 23 con le seguenti particelle 1, 2, 3, 109 e al foglio 53 con le seguenti particelle 46 AA e 46 AB con una superficie totale pari a 27.000,00 m², ossia 2,7 ha.

Le particelle sono attualmente coltivate nella coltura indicate nel piano particellare di cui all' allegato A.

Da indagini svolte presso il Commissariato degli usi civici del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta ubicato presso il Tribunale di Torino, dove sono conservate in archivio tutte le documentazioni dei Comuni del territorio delle suddette regioni gravati da uso civico, sono emersi diversi documenti pubblici relativi alla questione degli usi civici sul territorio comunale.

Riporto di seguito l'elenco dei documenti pubblici rinvenuti durante la visione nell'archivio del Commissariato, ordinati cronologicamente:

- 1) lettere inviate al Commissariato usi civici di Torino sull' assenza di usi civici nel comune di Brusnengo firmati dal Potestà in data 1925 e 1927 copie 1 e 2;
- 2) corrispondenza intercorsa tra il Ministero dell'agricoltura sezione bonifica integrale e il Commissariato usi civici di Torino per il piano di massima per la destinazione delle terre appartenenti al Demanio Comunale di Brusnengo dei fondi demaniali e di terreni gravati da usi civici in data 1938 copie 3 A, 3B e 3C;
- 3) relazione del perito istruttore Dott. Ing. Ermanno Ragazzi sulla destinazione delle terre di uso civico appartenenti al Demanio Comunale di Brusnengo in data 1937 copie 4A, 4B, 4C, 4D;
- 4) corrispondenza tra il Sindaco del Comune di Brusnengo e il Commissario degli usi civici sulla nomina di un perito istruttore in data 1969 copie 5A, 5B, 5C;
- 5) corrispondenza tra il Sindaco del Comune di Brusnengo e il geom. Giacomo Farinasso in data 1969 copie 6A, 6B;
- 6) corrispondenza tra il Sindaco del Comune di Brusnengo e il Commissario degli usi civici di Torino in data 1969 e 1970 copie 7A, 7B.

Tutte le copie dei documenti reperiti ed esaminati sono riportati nell'allegato B.

3 CONCLUSIONI

Una relazione estimativa, secondo i principi fondamentali dell'estimo, si esprime con la cosiddetta **neutralità/oggettività del giudizio di stima**. Secondo Serpieri, uno studioso dell'Estimo, valutare un bene economico che comprende oggetti materiali, redditi e diritti di proprietà, significa attribuirgli un valore rispondente alla finalità della stima. Secondo un altro studioso, Di Cocco, l'Estimo è l'insieme dei principi e delle norme che disciplinano la formulazione di un giudizio di **valore che deve essere oggettivo**, condizionato a particolari **situazioni concrete** e generalmente valide.

Le indagini svolte dal sottoscritto hanno evidenziato che nel territorio del Comune di Brusnengo c'è **assenza di diritti di uso civico nelle particelle** di cui al foglio 20, foglio 23 e foglio 53 e che le medesime non devono essere sottoposte ad affrancamento e/o a conciliazione stragiudiziale con riferimento alla D.G.R. della Regione Piemonte del 5 ottobre 2018, n.17-7645.

Questa affermazione oggettiva è confermata dai documenti pubblici rinvenuti presso il Commissariato (allegato B) e pertanto la presente relazione vale come **autocertificazione di non sussistenza di usi civici** sulle particelle catastali in oggetto.

Ritenendo di avere svolto con scrupolo l'incarico affidatogli e di aver fornito risposta esauriente al quesito proposto, il sottoscritto si dichiara disponibile a fornire chiarimenti e a prestare, in caso di richiesta, la sua collaborazione.

Chivasso, 5 Giugno 2023



Il Consulente Tecnico
Dott. Agr. Italo De Iacovo

4 BIBLIOGRAFIA

Igino Michieli, Estimo, Padova, Editrice Edagricole, 1982

M. Grillenzoni/G. Grittani, Estimo, Bologna, Editrice Calderini, 1994

A. Germanò, "I commissari liquidatori degli usi civici. Quale futuro?", 1993

Giornata degli studi su "Gli usi civici oggi", presso l'Accademia dei Georgofili di Firenze in data 30 giugno 2005

5 ALLEGATI

Allegato A - Piano Particellare

Allegato B - Documenti reperiti presso il Commissariato Usi Civici


ALLEGATO A

PIANO PARTICELLARE STAZIONE ELETTRICA

PROG.N°	INTESTATARIO CATASTALE	DATI E LUOGO DI NASCITA	COMUNE DELL'INTERVENTO	FOGLIO	MAPPALE	PORZIONI	QUALITA'	CLASSE	ha			SUPERFICIE ESPROPRIO (mq.)	
									ca	ca	ca		
1	GIALOSA' S.N.C. DI GIACOBINO SARA & C.	con sede in BRUSNENGO (BI), PI 01946790027	BRUSNENGO(BI)	20	118		PRATO ARBOR	2	0	22	50		
2	GIALOSA' S.N.C. DI GIACOBINO SARA & C.	con sede in BRUSNENGO (BI), PI 01946790028	BRUSNENGO(BI)	20	119		PRATO	3	0	24	70		
3	GIALOSA' S.N.C. DI GIACOBINO SARA & C.	con sede in BRUSNENGO (BI), PI 01946790029	BRUSNENGO(BI)	20	120		SEMINATIVO	2	0	36	70		
4	VEDDA MANUELA MARIA	nata a ZIMBABWE (EE) il 14/06/1955, CF VDDMLM55H54Z337T	BRUSNENGO(BI)	20	121		PRATO	4	0	18	20		
5	PREFABBRICATI P.M.C. SCARAMUZZETTI S.R.L.	con sede in CASTELLETO CERVO (BI) PI 01459210025	BRUSNENGO(BI)	20	122		PRATO	4	0	18	90		
6	COSTANTE GIOVANNI CARLO COSTANTE MARIA RITA	nato a GATTINARA (VC) il 22/05/1954 CF CSTGNN54E22D938Z nata a NOVARA (NO) il 15/10/1962 CF CSTMRT62R55F952Z	BRUSNENGO(BI)	20	123		PRATO ARBOR	3	0	18	90		
7	MANCINI GIUSEPPE VEDDA DARIO VEDDA LUISELLA	nato a VERCELLI (VC) il 22/11/1955 CF MNCGPP55S22L750B nato a BRUSNENGO (BI) il 21/07/1930 CF VDDRA30L21B229V nata a BIELLA (BI) il 10/05/1955 CF VDDLL55E50A859U	BRUSNENGO(BI)	20	124		PRATO	4	0	15	80		
8	AUDISIO ORNELLA IORIO MAURO IORIO PAOLA	nata a MASSERANO (BI) il 09/11/1929, CF DSARLL29S49F042U nato a GATTINARA (VC) il 27/04/1957, CF RIOMRA57D27D938J nata a GATTINARA (VC) il 01/09/1952, CF RIOPLA52P41D938K	BRUSNENGO(BI)	20	125		SEMINATIVO	2	0	16	50		
9	FLORIAN ANNALISA	nata a REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO (EE) il 01/09/1953 CF FLRNL563P41Z312Y	BRUSNENGO(BI)	20	126		SEMINATIVO	2	0	15	70		
10	REGIS PIERO	nato a LESSONA (BI) il 30/06/1936, CF RGSPRI36H30E552O	BRUSNENGO(BI)	20	169		SEMINATIVO	2	0	15	90		
11	FURNO CARLA	nata a BIELLA (BI) il 17/10/1967 CF FRNCR67R57A859M	BRUSNENGO(BI)	23	1		SEMINATIVO	2	0	17	40		
12	TORRE MARCO	nato a BIELLA (BI) il 22/08/1964 CF TRRMRC64M22A859U	BRUSNENGO(BI)	23	2		SEMINATIVO	2	0	17	60		
13	DALLA VECCHIA GILBERTO	nato a BIELLA (BI) il 29/03/1967 CF DLLGBR67C29A859K	BRUSNENGO(BI)	23	3		SEMINATIVO	2	0	15	20		
14	FANGAZIO ALESSIO FANGAZIO GIAMPIETRO FANGAZIO MASSIMO	nato a BIELLA (BI) il 22/02/1962, CF FNGLSS62B22A859V nato a BRUSNENGO (BI) il 30/01/1956, CF FNGGPT56A30B229S nato a BIELLA (BI) il 03/05/1964, CF FNGMSM64E03A859B	BRUSNENGO(BI)	23	109		SEMINATIVO	2	0	16	50		
15	DALLA VECCHIA GILBERTO DALLA VECCHIA GILBERTO	nato a BIELLA (BI) il 29/03/1967 CF DLLGBR67C29A859K nato a BIELLA (BI) il 29/03/1967 CF DLLGBR67C29A859K	MASSERANO (BI) MASSERANO (BI)	53 53	46 46	AA AB	SEMINATIVO PRATO ARBOR	3 3	0 0	1 0	0 50		
									ha	a	ca		
									TOTALE	0	261	900	
									TOTALE IN ETTARI	2,7000			

Fg. 1.

571



Provincia di Novara

IRCONDARIO DI BIELLA

omune di Brusnengo

2266

R. COMMISSARIATO
USI CIVICI Brusnengo, 19 Settembr 1925
TORINO

SET 1925

N. 490

Risposta alla lettera

N. 1693 del 17 corr.

del protocollo gen.

del copialettere

OGGETTO

Usi civici.


Documenti annessi N.

Ill. mo Sig.

In risposta alla nota contro segnata comunico che in questo Comune non si esercitano ne si pretendono usi civici.

Con ossequio.

IL SINDACO




Fg. 2



PROVINCIA DI NOVARA

CIRCONDARIO DI BIELLA



Brusnengo, li 24 Febbraio 1927 Anno V

Comune di Brusnengo

26 FEB 1927

N. 143

Sposta alla lettera del 22 corrente

N. 12842 del protocollo

N. del copialettere

v. Sez.

OGGETTO

Usi civici

Alla nota circolare del 20 Agosto 1926 N. 9812 è stato a suo tempo risposto, significando che in questo Comune non sussistono usi civici.

Con ossequio.

IL PODESTA'

Mansani

Documenti annessi N.

Ill.mo Signor

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE degli usi civici per il Piemonte e la Liguria

TORINO



Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste

SOTTOSEGRETARIATO
PER LA
BONIFICA INTEGRALE
COMITATO SPECIALE
PER LA BONIFICA INTEGRALE

Roma, 28 marzo 1938 AXVI

All'On. Direzione Generale
dell'Agricoltura S E D E
e per conoscenza:
All'Ill.mo Sig. Commissario
per la liquidazione degli usi
civici T O R I N O

Prot. N.º 1084 Pos. 1-6-8 u.c.

Alleg: 1

Risposta al f.º del

Div. Sec. N.º

OGGETTO : Comune di Brusnengo -

Terre d'uso civico in comprensorio di bonifica.-

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici di Torino ha trasmesso a questo Sottosegretariato il piano di massima compilato per le terre d'uso civico del Comune di Brusnengo, ricadenti nel comprensorio di bonifica della Baraggia Vercellese, perchè le medesime siano dichiarate alienabili, a' termini dell'art. 39 del Regolamento 26 febbraio 1928 N. 332, non prestandosi per la loro esigua estensione, ad alcuna forma di utilizzazione prevista dalla legge.

Condividendosi al riguardo il parere del Commissario, i provvedimenti, per la richiesta alienazione dei fondi descritti, rientrano nella competenza di codesta On. Direzione Generale cui si trasmette pertanto l'accluso piano di massima.

IL SOTTOSEGRETARIO

[Handwritten signature]

98007



R. COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI
PER IL PIEMONTE E LA LIGURIA
CON SEDE IN TORINO

Comune di BRUSNENGO

PIANO DI MASSIMA

per la destinazione delle terre appartenenti al
Demanio Comunale di BRUSNENGO



ELENCO dei terreni da classificarsi nella categoria

fp. 50

N. d'ordine	COLTURA ATTUALE	DATI della mappa catastale		SUPERFICIE			REGIONE	OSSERVAZIONI
		Foglio	Numero	Ettare	Are	Centiare		
1	incolto produtt.	2	129			5	Cantone Forte	
2	" "		350			9	" Pove- rello	
3	prato	5	36		1	20	Gambalera	
4	" arborato		239		9	60	Chiesa	
5	fabbr. da accert. a urbano	6	467		9	60	Cantone Chiu- so	
6	prato	8	152		61	60	Roggia	
7	fabbr. rur.	9	97			90	Valle	
8	Cimitero	18	A		6	60	Cordera	
9	fabbr. rur.	20	103			10	Gattesca	
	TOTALE Ha.				-	89 74		

4A

NOVARA

Viale Roma N. 7b/3-Tel. 22-65

COMMISSARIATO

per la liquidazione degli Usi Civici

Sede in TORINO

Comune di BRUSNENGO

(Provincia di VERCELLI)

RELAZIONE

per la destinazione delle terre di uso civico appartenenti
al Demanio Comunale di BRUSNENGO

In relazione al mandato ricevuto con Decreto Commissariale in data 8 Febbraio 1933, il sottoscritto perito istruttore con le funzioni anche di delegato tecnico ha proceduto a l'esame dei documenti e piante esistenti nell'Archivio Comunale, dei Catasti antichi e recenti riflettenti il Comune anzidetto, ed in esito alla istruttoria così eseguita ed alla visita delle località nelle quali sono situati i terreni comunali ha potuto accertare quanto segue:

- la consistenza dei terreni appartenenti alla Comunità di Brusnengo, anticamente sommanente a circa Ettari 532 di boschi e baraggie, in seguito a successive alienazioni, delle quali l'ultima per Ettari 419 circa risale all'anno 1920, si è ridotta a pochi stralci di terreni, totalmente adibiti ad usi

pubblici, come risulta dall'elenco seguente.

Su detti terreni non esiste comunione e promiscuità di godimento per parte delle popolazioni dei comuni limitrofi, nè esiste condominio fra privati e Comune.

Non esistono dei pari terreni di privata proprietà sui quali gli abitanti del Comune abbiano esercitato od esercitino attualmente diritti di uso civico.

ELENCO

dei terreni appartenenti al Demanio Comunale di BRUSNENGO

Numero	Coltura attuale	Mappe F.º N.º	Superficie Ha A. C.	Regione
1	incolto produtt.	2 129	5	Cantone Forte
2	" "	330	9	Cantone Foverello
3	prato	5 36	1 20	Gambalera
4	prato arborato	239	9 60	Chiesa
5	fabbricato urbano	6 487	5 60	Cantone Chiuso
6	prato	8 152	61 60	Roggia
7	fabbricato rurale	9 97	90	Valle
8	Cimitero	18 A	6 60	Cordera
9	fabbricato rurale	20 103	19	Gattesca
			89 74	

Tutti i terreni descritti nel suosteso elenco sono adibiti ad uso pubblico. Il merito sottoscritto propone pertanto la

assegnazione dei terreni anzidetti alla Categoria A) indicata dall'art. 11 della legge, come risulta dal seguente:

E L E N C O

dei terreni appartenenti al Demanio Comunale di BRUSNENGO da assegnarsi alla Categoria A) dell'art. 11 della legge

Numero	Coltura attuale	Mappa		Superficie		Regione
		F.º	Nº	Ha	A. C.	
1	incolto produttivo	2	129		5	Cantone Forte
2	" "		350		9	Cantone Poverello
3	prato	5	36	1	20	Gambalera
4	prato arborato		239	9	60	Chiesa
5	fabbricato urbano	6	467	9	60	Cantone Chiuso
6	prato	8	152	61	60	Roggia
7	fabbricato rurale	9	97		90	Valle
8	Cimitero	18	A	6	60	Cordera
9	fabbricato rurale	20	103		10	Gattesca
				89	74	
				==	==	==

Oltre ai terreni sopradescritti, tutti di natura nettamente demaniale, il Comune di Brusnengo possiede i seguenti terreni di accertata natura patrimoniale, come risulta da regolari titoli esistenti nell'Archivio Comunale:

E L E N C O

dei terreni di natura patrimoniale posseduti

dal Comune di BRUSNENGO

Numero	Coltura attuale	Mappa		Superficie		Regione
		F.º	N.º	Ha	A.	
1	Cimitero	8	A	50	40	Bernasco
2	Parco Rimenbranza		B	3	70	"
				54	10	

In fede

NOVARA, 16 Novembre 1937 - XVI

Il PERITO ISTRUTTORE



428

14.5.1969

AL SIG. SINDACO DI

BRUSNENGO (VC)

COMUNE DI BRUSNENGO
Demanio di uso civico

Ho ricevuto ed esaminato l'atto di alienazione di circa 419 ettari di terre della Baraggia intervenuto il 24.5.1920.

Sarà opportuno ora che la S.V. prospetti apertamente i dubbi "sorti circa la posizione giuridica di alcune zone del territorio comunale già comprese negli usi civici" di cui alla Sua lettera 29.5.1968 n. 1491.

I predetti 419 ettari appartenevano probabilmente al demanio comunale di uso civico?

In tal caso si prega di fornire adeguate informazioni al riguardo comunicando come e a chi erano intestati nei vecchi catasti antecedenti a quello vigente i terreni stessi e rimettendo in visione la documentazione ad essi inerente che si rinvenisse negli archivi comunali.

Con cortese premura.

IL COMMISSARIO
Magistrato di Cassazione
(M. Poddighe)

MP

18.XI.1969

AL SIG. SINDACO DI BRUSNENGO (VC)
 e.p.c.
 ALLA PREFETTURA DI VERCELLI

2289

COMUNE DI BRUSNENGO
 Usi civici.

Il documento inviato in copia non era sconosciuto a questo Commissariato che ha in atti l'originale: l'ing. Ragozzi era stato, a suo tempo, nominato perito-istruttore demaniale con decreto 8.2.1935 di questo Ufficio.

Non si ravvisa però l'importanza che la S.V. sembra attribuire alla detta relazione, tale da superare le indagini nuovamente disposte.

Infatti anche il Ragozzi nella menzionata relazione denuncia l'antica appartenenza al demanio comunale di Brusnengo di Ha 532 di boschi e baraggie e la alienazione non legittima, da parte del Comune, di quasi tutto quel patrimonio comunitario (non, quindi, del Comune): tra l'altro, nel 1920, furono illegittimamente concessi in enfiteusi circa Ha 416.

I negozi attraverso i quali si è attuata tale illegittima dispersione del patrimonio della Comunità non hanno alcuna efficacia giuridica essendo fermo e consolidato principio quello della inalienabilità e ^{imprescrittibilità} ~~insuperabilità~~ delle terre dei demani collettivi.

Si deve ritenere, pertanto, che le terre così negoziate sono sempre rimaste in potere della Comunità cui originariamente appartenevano con una specifica destinazione.

Vedansi al riguardo : Cass.27.XI.1954 n.4329 ; Cass. 14.3.1959 n.759; ecc...

Conseguentemente, alla stregua della normativa di cui all'art.9 della legge 26.6.1927 n. 1766, tutte le alienazioni illegittime, che hanno dato luogo non a trasmissione di diritti ma ad occupazioni abusive, dovranno essere disciplinate con l'istituto della legittimazione, se si accerterà la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, oppure con l'istituto della reintegra e, cioè, con

./.

F. 50

2289

- 2 -

l'estromissione degli occupatori abusivi ed il ritorno dei terreni nella disponibilità della Comunità che mai ne ha perduta la titolarità.

All'ugue questo Commissariato ha nominato il Geom. Farinasso perito-istruttore - in sostituzione dell'ing. Ragozzi, del quale non si è più avuta notizia - perchè, sulla base delle direttive impartitegli da questo Ufficio, accerti l'attuale stato dei possessi delle terre del demanio collettivo originario (Ha 512 e forse più) e faccia al riguardo le proposte più opportune.

Premesso tutto ciò, si prega la S.V. di dare cortese urgente esecuzione a quanto richiesto con la commissariale 14.X.1969 n. 1992; questo ufficio, altrimenti, dovrà rivolgersi alla Prefettura di Vercelli per ottenere i provvedimenti sostitutivi di competenza (stanziamento d'ufficio della spesa nel bilancio comunale- emissione del relativo mandato) previsti nell'art.39 della legge già citata.

IL COMMISSARIO

Magistrato di Cassazione
(M. Peddighe)

MP

ff 6A

1735

10122 Torino 28.8.1969

Al Geom. Giacomo PARINASSO
Via Vittorio Emanuele, 264

E R A (Cuneo)

p.c.

Al Signor Sindaco di

BRUSNENGO (Vercelli)

OGGETTO: Comune di Brusnengo
Demanio di uso civico
cessioni abusive in enfiteusi

Si allegano per il sig. Sindaco di Brusnengo due copie del decreto in data odierna col quale il geom. Giacomo Farinasso è stato nominato perito demaniale per gli accertamenti dipendenti dall'applicazione della legge 16.6.1927 n. 1766 e relativo regolamento n. 332 del 1928.

Si prega il sig. Sindaco di pubblicare il decreto stesso all'albo comunale per quindici giorni successivi e, al termine di tale periodo, di restituire una copia del provvedimento a questo Commissariato con il referto di pubblicazione e l'annotazione delle eventuali opposizioni.

Altra copia del decreto si invia, per conoscenza, al geom. Farinasso che ne darà ricevuta.

Nessuna operazione risulta finora eseguita nel Comune.

Il geom. Farinasso, pertanto, basandosi soprattutto su ricerche di archivio e sull'esame dei vecchi catasti stabilirà quelle fosse in origine, in estensione e cultura, il comprensorio del demanio comunale: pare che questo si estendesse - tra boschi e baraggie - per oltre 550 ettari.

Con atto pubblico 24.5.1920 rogato Rubino, Segretario Comunale pro tempore in Brusnengo, furono ceduti in enfi-

1735

26.8.1969

- 2 -

teusi dal Comune 396 appezzamenti per Ha 419 circa di terreno del demanio comunale.

Tale cessione, non autorizzata dal Capo dello Stato, è nulla di pieno diritto ed i terreni così ceduti debbono ritenersi come mai usciti dalla disponibilità della Comunità (Non: Comune-ente) cui appartenevano.

Il perito demaniale, pertanto, provvederà ad approntare per tutte le dette terre, un progetto di legittimazione (ove ne ricorrano gli estremi) o di reintegra nei confronti degli attuali occupatori tenendo conto equitativamente di quanto costoro hanno pagato al Comune nel lontano 1920.

Con l'occasione il perito accerterà se si sono state anche dopo il 1920 altre cessioni non autorizzate di beni demaniali.

IL COMISSARIO
Magistrato di Cassazione.
(Dr. M. Poddighè)

JP/ All.N.2



COMUNE DI BRUSNENGO

PROVINCIA DI VERCELLI

Brusnengo, 10 novembre 1969.-

Codice di avviamento postale n. 13060

N. Protocollo 2517/2182 1992

Risposta a nota n. 1735/1992

del 14 ottobre 1969.

28 agosto 1969.

OGGETTO: Usi civici.

Al Commissariato Per La Liquidazione Degli
Usi Civici Per il Piemonte e la Liguria
Via Perrone, 5

10122 + T O R I N O -

e pec.

Al Geom. Giacomo FARINASSO

Via Vittorio Emanuele, 264

12042 - B R A -

Non si è dato corso alla nota 1735 in data 28 agosto 1969 e n. 1992 in data 14/10/1969 poichè questo Comune ha iniziato altre indagini intese ad appurare lo stato degli usi civici.

La ricerca è stata lunga e laboriosa e solo in questi giorni è stato reperito un documento redatto il 16/11/1937 da un Commissario per la liquidazione degli usi civici di questo Comune che fa ritenere superato ogni dubbio.

In allegati si invia copia fotostatica del documento citato.
Distinti saluti.

IL SINDACO

(Beretta Cav. Francesco)

COMMISSARIATO USI CIVICI
TORINO

Ricev. il 15 NOV 1969

Prot. N. 2265

COMUNE DI BRUSNENGO

PROVINCIA DI VERCELLI

Brusnengo, 17 marzo 1970.-
Codice di avviamento postale n. 13060Protocollo 586
sposta a nota n. 407 Div.
18 febbraio 1970.

OGGETTO: Usi Civici.

AL COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI
USI CIVICI PER IL PIEMONTE E LA LIGURIAVia Perrone, 5-10122 - T O R I N O -

e p.c.

Alla Prefettura di

13100 - V E R C E L L I -



Avendo questo Comune reperito la relazione di liquidazione degli usi civici redatta dal Commissariato apposito in data 16/11/1937, si ritiene la questione chiusa.

Non essendo Cod. Spett.le Commissariato di tale avviso:

-) si provvede, con la data odierna, alla pubblicazione del decreto di nomina del Perito Istruttore;
-) si assicura di aver provveduto allo stanziamento della somma di lire 100.000 (centomila) sul bilancio 1970 (Tit. 1° - Sez. 1° - Rubrica 2° Cap. 17);
-) la questione sarà risottoposta con urgenza alla Giunta Municipale nella sua prima riunione al fine di ottenere formale benestare all'indagine intrapresa e disporre la emissione del mandato di pagamento.

IL SINDACO

(Beretta Cav. Francesco)


COMMISSARIATO USI CIVICI
TORINOav. II 21 MAR 1970
t. N. 784



RENERGETICA
BETTER ENERGY - BETTER WORLD

Renergetica S.p.A.

Salita di Santa Caterina 2/1
16123 – Genova
ITALY

Ph. +39 010 6422384
Mail: info@renergetica.com
Pec: renergetica@legalmail.it

C.F. e P.IVA 01825990995
Cap. Soc. € 1.108.236,66 i.v.
www.renergetica.com